



PROVINCIA DI VERONA

Servizi Turistico-Ricreativi

U.O. Amministrativa Agenzie

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo denominata CAPULETI VIAGGI, con sede in via Unità d'Italia n. 137 a Verona (STU_07_3_03_00_02467).

Determinazione n. 6495/07 del 19/11/2007

Decisione Il Dottor Luigi Oliveri, dirigente¹ dei servizi turistico-ricreativi, autorizza il signor Musi Paolo, nato a Medesano (PR) il 10.01.1955 e residente a Parma, in via G. Rossi n. 32, codice fiscale MSUPLA55A10F082H, cittadino italiano, e il signor Carlo Sambugaro, nato a Verona il 19.02.1968 e ivi residente in Lungadige Capuleti n. 1, codice fiscale SMBCRL68B19L781W, cittadino italiano, amministratori della società Start Viaggi S.r.l., con sede legale a Parma in via Borgo Parmigianino n. 16, codice fiscale/partita Iva 02447910346, all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo denominata Capuleti Viaggi, con sede a Verona in via Unità d'Italia n. 137 e con direzione tecnica affidata al signor Carlo Sambugaro.

Fatto La società a responsabilità limitata denominata Start Viaggi ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, come da domanda del 02.04.2007, registrata al protocollo dell'Ente al n. 30475, in data 03.04.2007, e successivamente integrata in data 23.10.2007 e 12.11.2007.

Motivazione Sussistono i requisiti richiesti dalla normativa di settore² per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, come evidenziato dalle risultanze dell'istruttoria n. STU_07_3_03_00_02467 del 15.11.2007, agli atti del fascicolo, a cura del responsabile del procedimento signora Annalisa Guerresi, che con questo atto si fanno proprie.

Obblighi da rispettare: L'agenzia di viaggio e turismo deve inviare, annualmente, alla Provincia di Verona, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio assicurativo³ e comunicare ogni variazione apportata alle condizioni originarie in base alle quali la presente autorizzazione è stata rilasciata⁴.

¹ l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso.

² la legge regionale n. 33 del 04 novembre 2002, testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

³ obbligo previsto dall'articolo 71 della legge regionale n. 33 del 04 novembre 2002.

⁴ in particolare, devono essere tempestivamente comunicate le variazioni riguardanti la denominazione, l'ubicazione, il titolare o il legale rappresentante, il direttore tecnico.

Avvertenze L'agenzia deve essere aperta entro centottanta giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione, con apertura annuale, che ha validità di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno⁵. La mancata apertura dell'agenzia entro il suddetto termine comporta la decadenza della presente autorizzazione.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata per inosservanza delle disposizioni di leggi vigenti in materia.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo – Ufficio per lo sviluppo del turismo e la gestione degli interventi, alla Camera di Commercio di Verona, nonché esposto all'albo pretorio della Provincia.

L'agenzia di viaggio autorizzata con il presente provvedimento viene inserita nell'elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo al n. 263.

Ricorso Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo⁶ o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica⁷.

Il Dirigente
Dottor Luigi Oliveri

⁵ articolo 66 commi 4 e 5 della legge regionale n. 33 del 04 novembre 2002.

⁶ il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

⁷ il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.